



Corte I
A-6057/2013

Sentenza del 17 giugno 2014

Composizione

Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Marie-Chantal May Canellas, Maurizio Greppi, cancelliere Manuel Borla.

Parti

A. _____,
...,
ricorrente,

contro

Ufficio federale dei trasporti UFT,
3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Decisione di accertamento concernente l'autorizzazione di accesso alla professione di trasportatore su strada.

Fatti:**A.**

Il 9 ottobre 2012 l'Ufficio federale dei trasporti (in seguito UFT) ha rilasciato l'autorizzazione di accesso alla professione di trasportatore su strada alla società in nome collettivo A._____ (in seguito società), di ..., facendole pervenire l'originale e 6 copie autenticate.

B.

In data 24 settembre 2013 la polizia cantonale del Cantone Ticino ha operato un controllo al veicolo Mercedes TI ... alla cui guida vi era B._____, dipendente della Società.

C.

Con "decisione di accertamento" del 18 ottobre 2013 l'UFT, rilevando l'assenza nel veicolo controllato di una copia autenticata dell'autorizzazione sopracitata, ha constatato la violazione della legislazione federale sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada ed ha "reso noto" alla società che "ogni ulteriore infrazione sarebbe [stata] punita con la multa fino a 10'000 franchi".

D.

Con ricorso del 23 ottobre 2013 la A._____ ha indicato che in occasione del controllo di polizia l'autista ha presentato la copia autenticata dell'autorizzazione e non l'originale come affermato del funzionario di polizia. A sostegno della propria allegazione la società ha evidenziato che, essendo stata esperita copia fotografica del documento in occasione del fermo, risulti facile verificare la veridicità delle dichiarazioni del dipendente.

E.

Con presa di posizione del 3 dicembre 2013 l'autorità di prima istanza si è riconfermata nelle proprie allegazioni, asserendo che dal verbale di controllo effettuato dalla polizia cantonale si evince come sul veicolo "era presente l'originale della licenza per conto terzi anziché la copia".

F.

Con osservazioni finali del 12 febbraio 2014 la ricorrente si è riconfermata nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto.

Diritto:

1.

1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (in seguito il TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

In particolare, le decisioni di accertamento rese dall'UFT – il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF.

1.2 Ai sensi dell'art. 10 della legge federale sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS, RS 744.10) la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni sulla giurisdizione amministrativa federale.

2. Salvo in casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (cfr. art. 37 PA). La A. _____ è destinataria dell'atto impugnato, il quale reca pure i rimedi giuridici.

3.

3.1 Il legislatore ha determinato all'art. 5 cpv. 1 PA che sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69) (art. 5 cpv. 2 PA). Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni (art. 5 cpv. 3 PA).

3.2 Tale definizione corrisponde ai principi sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza secondo cui la decisione è un atto dell'autorità con cui viene regolato, in maniera imperativa e unilaterale, un rapporto di diritto amministrativo individuale e concreto (tra le tante DTF 121 I 173 cons. 2a; DTF 121 II 473 consid. 2a e rif.; ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte

generale, Cadenazzo 2002, n. 741). In taluni casi, la giurisprudenza ha pure considerato quale decisione ai sensi dell'art. 5 PA anche una dichiarazione d'intenzione relativa a una decisione futura, ad esempio l'intenzione di un Cantone di considerare domicilio fiscale dei lavoratori pendolari non solo il luogo di domicilio, ma pure quello di lavoro (DTF 125 I 458 consid 1c/bb).

3.3 La decisione è un atto fondato sul diritto amministrativo, indipendente dall'autorità che l'ha emanata. Di regola è opera di un'autorità amministrativa, ma può anche essere l'opera di un organo legislativo o giudiziario, ed in casi eccezionali anche essere opera di una persona privata agente come titolare di un pubblico potere in virtù di una delega conferitagli dalla legge (DTF 126 I 250 cons. 1a e rif.).

3.4 Le decisioni sono vincolanti (anche per l'autorità) e coercibili (DTF 113 la 232 consid. 1 e rif). Possono essere eseguite senz'ulteriore concretizzazione. A tale fine la decisione dev'essere comprensibile e precisa; se diverse interpretazioni sono possibili, l'autorità ne deve sopportare le conseguenze e accettare l'interpretazione data dal destinatario, purché sia plausibile. Riservato il tema della buona fede, la decisione non deve peraltro essere intesa in senso letterale, ma in quello corrispondente al suo vero significato giuridico, tenuto segnatamente conto del bisogno di protezione giuridica (DTF 120 V 496 consid. 1a).

4.

4.1 Orbene, per costante giurisprudenza possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni (art. 44 PA), ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità *iure imperii*, in casi concreti ed individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. sentenza TF 1B_49/2008 del 3 marzo 2008 consid. 3.1; sentenze TAF A-2723/2007 del 30 gennaio 2008 e C-7701/2007 del 30 gennaio 2008 consid 4; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, Basilea 2013, 2a ed. pag. 28, n. marg. 2.3). Ove manchino le caratteristiche proprie della decisione, la stessa non può essere impugnata neanche se la (presunta) possibilità di ricorso sia stata espressamente indicata (GAAC 1989 267 n. 38). La decisione così come definita si distingue dunque dagli atti amministrativi non impugnabili; in generale tale distinzione è abbastanza agevole, anche se esistono casi limite, che devono essere risolti al fine di determinare la ricevibilità di un ricorso (SCOLARI, op. cit., n. 747).

4.2 Nella fattispecie in esame, con scritto del 18 ottobre 2013, l'UFT - dopo aver ripercorso i fatti e ricordato le norme applicabili - si è limitato a costatare che "l'impresa ha l'obbligo di recare su ogni veicolo una copia autentica dell'autorizzazione di accesso alla professione", come pure che "ogni ulteriore infrazione sarebbe stata punita con la multa fino a 10'000 franchi, a norma dell'articolo 11 lettera b LPTS" (cfr. pag. 3). Tale scritto è indubbiamente configurabile alla stregua di una mera nota informativa alla società destinataria, nella quale non sono ravvisabili le connotazioni di una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 5 PA. Infatti esso non costituisce un atto d'imperio individuale con cui viene creato o accertato in modo vincolante un rapporto concreto di diritto amministrativo, già per il fatto che non contempla alcun dispositivo suscettibile di essere posto in esecuzione.

5.

5.1 Il Tribunale evidenzia infine che l'atto impugnato reca scritto "decisione di accertamento".

5.2 Orbene giusta l'art. 25 PA l'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti o obblighi di diritto pubblico (cpv. 1). La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione (cpv. 2). In altre parole, per mezzo della procedura di accertamento non vengono costituiti, modificati o annullati diritti o obblighi, bensì si conferisce soltanto alle persone che dimostrano un interesse degno di protezione il diritto di ottenere dall'autorità un'informazione vincolante sull'esistenza, l'inesistenza e l'estensione di un diritto o di un obbligo, in particolare quando sussistano dubbi sull'applicabilità nei loro confronti di un atto normativo o sulla validità di un atto amministrativo che le concerne.

5.3 Nella fattispecie in esame gli estremi della decisione di accertamento sono assenti. In particolare, l'autorità di prima istanza si limita a ricordare alla ricorrente la legislazione specifica in materia, in particolare l'art. 11 LPTS quale sanzione conseguente ad una violazione della stessa. D'altra parte nemmeno il ricorrente ha fatto valere un interesse attuale e degno di protezione all'azione di accertamento ad alla decisione conseguente.

5.4 Va infine rilevato che l'autorità di prime cure ha indicato, quale rimedio giuridico all'atto impugnato, il ricorso al Tribunale amministrativo federale. A torto. Infatti considerato il contenuto meramente informativo dello scritto

menzionato, era sufficiente una lettera semplice senza alcun riferimento ad eventuali rimedi giuridici.

6.

A fronte di quanto sopra il ricorso è quindi irricevibile per carenza di una decisione impugnabile.

7.

Con riferimento all'art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2) e considerato il titolo meramente informativo dell'atto qui impugnato, lo scrivente Tribunale rinuncia a prelevare spese processuali. Previa indicazione delle sue coordinate bancarie o postali, ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, l'anticipo spese di fr. 1'000.-- a suo tempo versato dalla ricorrente le verrà restituito. Il presente Tribunale rinuncia infine ad assegnare ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 1'000.– versato dalla ricorrente a titolo di anticipo spese viene rimborsato.

3.

Non vengono assegnate ripetibili.

4.

Comunicazione a:

- ricorrente (Atto giudiziario; foglio informativo per la restituzione dell'anticipo spese)
- autorità inferiore (n. di rif. ...; Atto giudiziario)

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla

I rimedi giuridici sono menzionati sulla pagina seguente.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: